

ANALISI DETTAGLIATA

Nella presente trattazione si cercherà di analizzare il contenuto del principio contabile internazionale n. 27 alla luce della normativa italiana vigente in materia di bilancio consolidato e valutazione delle partecipazioni, per poter rendere più agevole il confronto tra le due modalità applicative e per poter quindi sottolineare che cosa effettivamente cambierà nei bilanci consolidati italiani e nella valutazione in bilancio delle partecipazioni nel momento in cui gli IAS verranno applicati.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio contabile internazionale n. 27 si pone una duplice finalità:

- fornire indicazioni circa l'esatta procedura da adottare in sede di preparazione e presentazione del bilancio consolidato di un gruppo di imprese controllate da una capogruppo
- definire la corretta contabilizzazione delle partecipazioni in controllate nel bilancio della capogruppo

Riferimenti normativi italiani:

- *Principio contabile nazionale n. 17 (PCN 17)*
- *Dlgs 127 del 9 aprile 1991, attuativo della*
- *VII Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 13 giugno 1983 (83/349/CEE)*
- *Codice Civile artt. 2359 (controllo), 2426 (valutazione partecipazioni).*

Vengono esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione dello IAS 27 le seguenti operazioni:

1) Contabilizzazione delle aggregazioni di imprese e loro effetti sul consolidamento (avviamento)	⇒ Argomento trattato nello IAS 22
2) Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate	⇒ Argomento trattato nello IAS 28
3) Contabilizzazione delle partecipazioni in Joint Venture - Consolidamento proporzionale	⇒ Argomento trattato nello IAS 31 (paragrafo 25 e seguenti)

Viene inoltre puntualizzato che il bilancio consolidato rientra innanzitutto nella definizione di "BILANCIO", e come tale deve essere trattato secondo quanto previsto nel quadro sistematico (framework) dei principi contabili internazionali.

2. DEFINIZIONI

2.1 CONTROLLO, CONTROLLATA, CAPOGRUPPO, GRUPPO:

IAS 27: paragrafo 6 e paragrafo 12

Il **controllo** viene definito nello IAS 27 (paragrafo 6) come il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenere i benefici relativi, che si verifica quando (IAS 27 paragrafo 12):

- 1) la controllante possiede direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea (**controllo di diritto**) a meno che tale possesso non costituisca di fatto controllo e ciò sia dimostrabile;
- 2) la controllante possiede la metà o una quota minore dei voti esercitabili in assemblea ma in effetti dispone del controllo in quanto:
 - a) esiste un accordo con un altro investitore (**controllo di fatto**);
 - b) il potere le è conferito tramite clausola statutaria o contrattuale (**controllo contrattuale**);
 - c) ha il potere di nominare e revocare la maggioranza dell'organo amministrativo o di indirizzarne la maggioranza dei voti (**controllo di fatto**).

Una **controllata** è un'impresa controllata da un'altra impresa (capogruppo)

Una **capogruppo** è un'impresa che ha una o più società controllate

Un **gruppo** è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate

NORMATIVA ITALIANA:

Codice Civile art 2359

⇒ 1 comma

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 26

*Nella normativa italiana vengono identificate tre tipologie di **controllo**:*

- 1) **DI DIRITTO**: disponibilità della maggioranza dei voti in assemblea anche tramite società controllate, fiduciarie e a persone interposte;
- 2) **DI FATTO**: disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante;
- 3) **CONTRATTUALE**: possibile anche in assenza di partecipazione azionaria, deriva da clausole statutarie o contratti di agenzia, di franchising, di licenza, di brevetto e in genere da contratti le cui prestazioni siano fondamentali per una delle due società (controllata).

La nozione di “**gruppo**” viene esaminata più in dettaglio nella normativa italiana rispetto a quanto avviene nello IAS; viene infatti esaminato nel PCN 17 sotto molteplici punti di vista: produttivo, strutturale, organizzativo. Gruppo economico, gruppo finanziario, gruppo secondo la teoria dell’entità (entity theory), secondo la teoria della proprietà (proprietary company theory) e secondo la teoria della capogruppo (parent company theory).

Non esistono in sostanza evidenti differenze, dunque, per quanto riguarda un concetto che da sempre è stato considerato come assai “critico”, in quanto nella sua applicazione pratica si presta a svariate interpretazioni.

Sia la normativa italiana sia il principio internazionale considerano il controllo come uno “status” effettivo e non soltanto formale; nello IAS 27 viene molto sottolineata l’importanza del controllo di fatto, probabilmente a causa della tendenza del legislatore a tutelare nel maggior modo possibile gli interessi dei terzi investitori, attraverso la garanzia di una maggior chiarezza e trasparenza possibile nelle influenze di controllo.

2.2 BILANCIO CONSOLIDATO E QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI

IAS 27: paragrafo 6 e paragrafo 9

Al paragrafo 6, lo IAS 27 definisce il **bilancio consolidato** come il “bilancio di gruppo presentato come se fosse il bilancio di un’unica impresa”.

Al paragrafo 9 specifica lo **scopo** del bilancio consolidato, che è quello di offrire agli utilizzatori dello stesso una informazione patrimoniale / finanziaria ed economica del gruppo nel suo insieme.

La **quota di pertinenza di terzi** è definita come la parte di reddito netto dell’attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile a partecipazioni non possedute dalla capogruppo, direttamente o indirettamente attraverso controllate.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 29

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 4.1

Secondo la normativa italiana, il bilancio consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale – finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa.

Redatto dagli amministratori dell’impresa controllante, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e deve rappresentare in modo veritiero e

*corretto la situazione patrimoniale /finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate (gruppo).
Anche per quanto concerne la definizione di bilancio consolidato, non emergono particolari differenze tra la normativa internazionale e quella italiana.*

3. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

3.1 SOGGETTI OBBLIGATI

IAS 27: paragrafo 7

La normativa internazionale afferma che **ogni società capogruppo** deve presentare il bilancio consolidato, se non rientra nelle fattispecie di esclusione successivamente elencate.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 25

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 2.1, 5.1

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, gli enti di cui all'art. 2201 CC, le società cooperative e le mutue assicurazioni che controllano un'impresa devono redigere il bilancio consolidato.

3.2 ESONERI ED ESCLUSIONI

IAS 27: paragrafo 8, 10

- 1) E' esentata dalla presentazione del bilancio consolidato la controllante a sua volta **totalmente controllata da una capogruppo**, in quanto tale documento può non essere richiesto dalla sua capogruppo e le necessità degli utilizzatori del bilancio possono essere meglio soddisfatte dal bilancio consolidato della sua capogruppo.
- 2) Se tale controllo non è totale ma è solo di fatto, cioè la capogruppo detiene il 90% o più dei voti ma non la totalità di essi, la controllante può non presentare il bilancio consolidato solo se sussiste **l'assenso degli azionisti di minoranza**, cioè se ottiene il consenso dei possessori della quota di pertinenza di terzi.

La controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato deve però:

- Indicare i motivi per cui essa non ha presentato il bilancio consolidato
- Indicare i criteri con cui le controllate sono state contabilizzate nel suo bilancio
- Indicare la denominazione e la sede legale della sua capogruppo che pubblica il bilancio consolidato

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 27

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 5.2, 5.3

1) Esoneri per limiti quantitativi:

non sono soggette all'obbligo della presentazione del bilancio consolidato le controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (come modificati dall'art. 2, dlgs 27/4/2001 n. 203):

- *12.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali*
- *25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e prestazioni*
- *250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio*

Tale esonero non si applica se la controllante o una delle controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

2) Esonero per i sottogruppi:

non sono soggette all'obbligo della presentazione del bilancio consolidato le sub-holding o sotto-capogruppo (cioè controllanti a loro volta controllate) nei seguenti casi:

- *se a loro volta siano controllate per almeno il 95% delle azioni o quote, ovvero in difetto di tale condizione,*
- *se non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio la redazione del bilancio consolidato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale;*

quest'ultimo esonero è subordinato alle condizioni che:

- *la capogruppo, o prima controllante, rediga il bilancio consolidato secondo il Dlgs 127/91 o secondo il diritto di un altro stato membro della Comunità Europea*
- *l'impresa sub-holding non abbia emesso titoli quotati in borsa*

La sub-holding esentata dalla presentazione del bilancio consolidato deve però:

- *Indicare nella nota integrativa i motivi per cui essa non ha presentato il bilancio consolidato*
- *Indicare nella nota integrativa la denominazione e la sede legale della sua capogruppo che pubblica il bilancio consolidato*
- *Depositare copia del bilancio consolidato redatto dalla sua capogruppo presso il registro imprese di competenza e far menzione dell'avvenuto deposito nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.*

L'art. 27 ed il principio contabile nazionale n. 27 (paragrafo 5.2) CONSENTONO dunque L'ESONERO dall'obbligo della presentazione del bilancio consolidato per le imprese madri di gruppi cosiddetti "minori"; lo IAS 27, invece, NON PREVEDE ALCUN TIPO DI ESONERO per motivi di carattere dimensionale.

Questo aspetto farà sorgere non pochi problemi, in quanto per molte società italiane, esonerate dalla normativa interna dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, potrebbero diventare invece obbligate a tale adempimento; occorrerà valutare con molta attenzione (e per tempo) la portata della nuova linea guida dettata dallo Ias.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: AREA DI CONSOLIDAMENTO

IAS 27: paragrafo 11 e 14

Devono essere consolidate **tutte** le controllate, estere e nazionali, anche se la loro attività è dissimile da quella di altre imprese del gruppo, a esclusione di quelle considerate nel paragrafo 13.

IAS 27: paragrafo 13

Una controllata è **esclusa** dal consolidamento se:

- 1) il controllo è **temporaneo** (partecipazione acquistata in vista di una sua dismissione in un prossimo futuro);
- 2) la controllata opera sotto **severe restrizioni** che possono impedire il trasferimento all'estero dei dividendi

Tali controllate devono essere contabilizzate come investimenti secondo lo IAS 39: "Strumenti finanziari"

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 28

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 5.4

Nella normativa italiana vengono previste le seguenti fattispecie di esclusione delle controllate dall'area di consolidamento:

- 1) **ESCLUSIONE OBBLIGATORIA:** *devono essere escluse dal consolidamento le controllate la cui attività abbia caratteri di **eterogeneità** tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato **inidoneo** a rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Tale esclusione è da applicarsi anche alle controllate in liquidazione, dal momento che il bilancio è redatto con criteri eterogenei rispetto a quelli dell'esercizio.*
- 2) **ESCLUSIONE FACOLTATIVA:** *sono previsti quattro casi di esclusione facoltativa:*
 - a) *IRRILEVANZA del totale dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi DELLA CONTROLLATA ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;*
 - b) *LIMITAZIONI NELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA CONTROLLANTE; casi di restrizioni gravi e durature sono considerati i seguenti:*

- *Assoggettamento della controllata a procedura concorsuale (salvo provvedimenti quali quelli delle grandi imprese in crisi che comporta il consolidamento)*
 - *Processi di nazionalizzazione o espropriazione in corso e, per le società operanti all'estero, anche provvedimenti che blocchino il rimpatrio di capitali e dividendi*
 - *Rischi di natura politica tali da limitare di fatto il controllo di società operanti all'estero*
- c) *IMPOSSIBILITA' DI OTTENERE INFORMAZIONI necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; tale circostanza si verifica quando la controllata non dispone più della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato a causa di eventi di natura straordinaria, oppure quando la controllata residente all'estero per motivi di ordine politico si trova nell'impossibilità di comunicare le informazioni necessarie*
- d) *QUOTE O AZIONI DETENUTE A SCOPO DI SUCCESSIVA CERTA (NON EVENTUALE) ALIENAZIONE; in tal caso la partecipazione deve essere iscritta NON tra le immobilizzazioni finanziarie ma nell'attivo circolante a meno che non sia stata ritenuta "strategica" dalla controllante.*

Per quanto concerne la definizione di area di consolidamento, esistono alcune importanti differenze tra la normativa internazionale e quella del nostro legislatore nei criteri di inserimento ed esclusione delle controllate nel bilancio consolidato della capogruppo: mentre infatti lo IAS 27 non ammette l'esclusione dall'area di consolidamento delle controllate che svolgono attività dissimile da quella del gruppo, l'art. 28 del Dlgs 127/91 **impone** (si tratta di un obbligo!) l'esclusione dal consolidamento per le controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini di rappresentazione veritiera e chiara.

Inoltre, relativamente alle imprese del gruppo il cui controllo è soggetto a severe restrizioni oppure è temporaneo, lo IAS prevede l'OBBLIGO della esclusione dall'area di consolidamento; il principio contabile nazionale ed il Dlgs 127/91 CONSENTE ma NON OBBLIGA tale esclusione.

Infine, la normativa italiana prevede quattro casi di esclusione FACOLTATIVA:

- a) l'inclusione sarebbe irrilevante
- b) il controllo è soggetto a restrizioni gravi e durature
- c) le informazioni necessarie non possono essere ottenute senza eccessivi oneri o periodi di tempo troppo lunghi
- d) detenzione provvisoria della partecipazione.

Secondo lo IAS l'esclusione è prevista per i casi b) e d), ma E' OBBLIGATORIA e non facoltativa, mentre non è esplicitamente prevista nei casi a) e c); l'esclusione nel caso descritto al punto a) si potrebbe però considerare implicitamente permessa dal quadro di riferimento dello IASC che nei paragrafi da 26 a 30 stabilisce che le informazioni fornite devono essere UTILI, cioè rilevanti in un processo decisionale e che l'informazione si considera rilevante se la sua omissione o errata rappresentazione può influenzare le decisioni economiche dell'utilizzatore.

5. PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

IAS 27: paragrafo 15:

I bilanci della capogruppo e delle sue controllate sono consolidati voce per voce sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei proventi e dei costi. Si procede ad alcune fasi ed eliminazioni

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ *articolo 31*

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ *Paragrafo 11*

Gli elementi dell'attivo e del passivo, i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Si procede ad alcune eliminazioni.

5.1 TRATTAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

IAS 27: paragrafo 15

Le partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto della controllata posseduta devono essere ELIMINATI. Il trattamento della eventuale differenza di consolidamento positiva deve essere effettuato secondo quanto previsto dallo IAS 22.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ *articolo 31 e 33*

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ *Paragrafo 10, 11,3*

Sono eliminate le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, poiché lo stato patrimoniale consolidato deve esporre la situazione patrimoniale- finanziaria del gruppo come se fosse un'unica azienda e l'evidenza della proprietà tra i componenti il gruppo va eliminata.

Tale operazione può dar luogo ad una DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO POSITIVA (eccedenza del costo di acquisizione rispetto al valore del patrimonio netto della partecipata), o NEGATIVA (eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione).

5.2 TRATTAMENTO DEGLI UTILI, DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE INFRAGRUPPO

IAS 27: paragrafo 15 e 26

Occorre distinguere, nell'utile, nel capitale sociale, e nelle riserve delle controllate, la quota di pertinenza di terzi e determinare l'utile netto, il capitale e le riserve della capogruppo di pertinenza degli azionisti.

Viene specificato che le quote di pertinenza di terzi consistono nel valore alla data dell'acquisto della partecipazione calcolato secondo quanto previsto dallo **IAS 22** e nella quota di pertinenza di terzi dei movimenti nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.

Il capitale e le riserve di **pertinenza di terzi** nonché l'utile di pertinenza di terzi devono essere presentati nel bilancio consolidato **SEPARATAMENTE** dalle passività e dal patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo.

IAS 27: paragrafo 17 e 18

I saldi e le operazioni infragruppo e i relativi utili non realizzati (derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni), devono essere interamente **eliminati**. Anche le perdite non sostenute derivanti da operazioni infragruppo devono essere eliminate.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 31 e 32

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 11.2, 11.6

*Devono essere **eliminati** gli **utili e le perdite** derivanti da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio, come le vendite di **rimanenze, immobilizzazioni** materiali ed immateriali o di altre attività.*

Quindi, se una partecipata ha venduto prodotti alla partecipante realizzando un utile, e questi prodotti sono ancora presenti nelle rimanenze finali della partecipante, l'utile sulla vendita dal punto di vista del gruppo non si è realizzato e perciò deve essere eliminato

mediante riduzione del valore dell'attivo della partecipante e dell'utile realizzato dalla partecipata.

*L'importo del capitale e delle riserve nonché dell'utile delle imprese controllate corrispondenti a **partecipazioni di terzi** devono essere iscritte nelle voci del patrimonio netto consolidato denominate rispettivamente "capitale e riserve di terzi" e "utile di pertinenza di terzi".*

La normativa italiana rispecchia dunque quanto previsto in ambito internazionale per il trattamento degli utili, del capitale sociale e delle riserve infragruppo al fine della redazione del bilancio consolidato. L'art. 32 del Dlgs e la VII direttiva CEE stabiliscono però che gli interessi di minoranza si iscrivano in una voce del patrimonio netto consolidato denominata "capitale e riserve di terzi"; secondo lo IAS tale voce deve essere invece **DISTINTA** sia dal patrimonio netto sia dalle passività, deve cioè essere collocata in via intermedia fra il patrimonio netto e le passività, e non classificata all'interno del patrimonio netto come subtotale.

5.3 ELIMINAZIONE DI CREDITI E DEBITI, PROVENTI ED ONERI, DIVIDENDI INFRAGRUPPO

IAS 27: paragrafo 17 e 18

Lo IAS 27 stabilisce che i saldi e le operazioni infragruppo, comprese le vendite, i costi, i dividendi, devono essere totalmente eliminati, **ANCHE SE IRRILEVANTI**. A differenza della normativa italiana, che prevede che i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni infragruppo possono non essere eliminati se **IRRILEVANTI** in confronto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura, lo IAS non prevede deroghe a tale operazione.

IAS 27: paragrafo 28

Stabilisce inoltre che se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi esterni al gruppo, la capogruppo deve calcolare la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 31

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 11.1 e 11.7

Secondo la normativa italiana, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci tra le società del gruppo, perché costituiscono semplicemente

il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso (vendite di prodotti o merci, vendite di cespiti e beni immateriali, concessioni di finanziamenti, provvigioni...).

Alcune eliminazioni non influiscono sull'utile o sul patrimonio netto consolidato (crediti e debiti per operazioni commerciali e per operazioni di finanziamento, gli acquisti e le vendite, le provvigioni..), altre invece hanno effetto sul risultato economico consolidato (utili o perdite su prodotti e merci o su trasferimenti di cespiti...)

Vanno dunque eliminati nel bilancio consolidato:

- 1) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- 2) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime.*

I crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni infragruppo possono non essere eliminati se IRRILEVANTI in confronto all'entità complessiva degli elementi della stessa natura, indicandone il motivo in nota integrativa.

Inoltre:

- 1) I dividendi ricevuti dalle partecipate iscritti nel conto economico della partecipante vanno eliminati in sede di bilancio consolidato, per evitare di considerarli due volte: una volta come dividendi ed una volta come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.*
- 2) Nel determinare la quota di utili di pertinenza della capogruppo, va preliminarmente attribuita la quota di utili spettante alle azioni privilegiate e di risparmio, prima di determinare la residua quota di utili di pertinenza delle azioni ordinarie.*

5.4 TRATTAMENTO DELLE IMPOSTE

IAS 27: paragrafo 16

Le imposte dovute dalla capogruppo o dalle sue controllate sulle distribuzioni alla capogruppo di utili portati a nuovo, da parte delle controllate, sono contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12 – “Imposte sul reddito”.

NORMATIVA ITALIANA:

Principio contabile nazionale n. 17 ⇒ Paragrafo 9.7

La normativa italiana in tema di bilancio consolidato non detta particolari norme in materia di contabilizzazione delle imposte sul reddito, sia correnti che differite. Tuttavia, anche l'onere per imposte deve essere trattato secondo i principi generali della competenza e della prudenza, per la cui applicazione si ricorre allo IAS 12.

5.5 DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

IAS 27: paragrafo 19 e 20

Secondo la normativa internazionale, i bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere, di norma, redatti alla STESSA DATA. Quando le date di chiusura sono differenti, la controllata prepara, ai fini del consolidamento, un bilancio alla data di chiusura del consolidato; quando ciò è di difficile realizzazione, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa, purché la differenza non sia superiore a tre mesi, e purché la differenza di data si mantenga costante di esercizio in esercizio.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 30

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 6.3

La normativa italiana stabilisce che:

- 1) *La data di riferimento del bilancio consolidato deve coincidere con quella del bilancio di esercizio della controllante; esiste però la facoltà, purché motivata nella nota integrativa, di presentare il bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella della capogruppo, ma coincidente con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.*
- 2) *Nel caso in cui la data di chiusura di un'impresa inclusa nel consolidamento (anche della controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, tale impresa viene inclusa nell'area di consolidamento in base ad un bilancio annuale **intermedio**, riferito alla data del consolidato.*
- 3) *Tali situazioni anomale devono essere temporanee: è necessario che da parte dei gruppi venga avviata un'azione di allineamento delle date di chiusura tra la capogruppo e tutte le principali società del gruppo, in modo tale che il bilancio consolidato ed i bilanci d'esercizio delle società consolidate si chiudano alla stessa data.*

La normativa italiana non consente, quindi, per le controllate consolidate con il metodo dell'integrazione globale, l'utilizzo di bilanci redatti a data diversa da quella di riferimento per il bilancio consolidato.

Lo IAS 27 permette invece l'utilizzo di bilanci a date differenti purché la differenza sia contenuta entro tre mesi e purché si tenga conto degli eventi rilevanti intervenuti nel periodo fra le due date.

5.6 UNIFORMITA' DEI PRINCIPI CONTABILI

IAS 27: paragrafo 21 e 22

La normativa internazionale prevede che il bilancio consolidato debba essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni o fatti simili in circostanze analoghe; se ciò risultasse di difficile realizzazione, occorrerà darne indicazione.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127 ⇒ articolo 34 e 35
Principio contabile nazionale n. 17 ⇒ Paragrafo 9.3

*Per effettuare una corretta aggregazione tra i bilanci delle componenti il gruppo di consolidamento, è necessario che essi siano redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della società capogruppo e delle partecipate non siano omogenei tra loro, e non possa essere attuato il processo di omogeneizzazione nei bilanci delle singole società, tale armonizzazione può essere ottenuta in sede di consolidamento apportando opportune **rettifiche** per riflettere i principi contabili adottati dalla capogruppo ovvero dalle maggiori società del gruppo. E' inoltre accettabile non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate se essi sono irrilevanti.*

In definitiva, salvo casi di irrilevanza o per una migliore rappresentazione, la normativa italiana prevede SEMPRE la RETTIFICA di criteri di valutazione adottati da una controllata e difformi da quelli di gruppo.

Lo IAS 27 consente invece l'utilizzo nel bilancio consolidato di criteri di valutazione ETEROGENEI qualora la uniformità sia di difficile realizzazione, e di ciò ne venga data notizia nella nota integrativa.

5.7 PRINCIPI DI INCLUSIONE DI UNA CONTROLLATA NEL CONSOLIDATO

IAS 27: paragrafo 23

- 1) I risultati di gestione di una controllata devono essere inclusi nel bilancio consolidato a PARTIRE DALLA DATA DELLA SUA ACQUISIZIONE, cioè dalla data di inizio del controllo, e FINO ALLA DATA DI DISMISSIONE, cioè la data in cui la capogruppo cessa di avere controllo sulla partecipata.
- 2) La differenza tra il corrispettivo di cessione della controllata ed il valore contabile delle sue attività meno le sue passività alla data di dismissione deve essere rilevata nel conto economico consolidato come utile o perdita derivante dalla vendita delle partecipazioni della controllata.

- 3) In caso di acquisto o dismissione di controllate, al fine di garantire la comparabilità dei bilanci fra un periodo e il successivo, sono spese necessarie informazioni supplementari sull'effetto prodotto da tale cessione o acquisizione sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati del periodo e sui valori corrispondenti del periodo precedente.

NORMATIVA ITALIANA:

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 13

- 1) *Nel caso di **partecipazioni di controllo acquisite nel corso dell'esercizio**, il bilancio della partecipata andrebbe consolidato dalla data in cui si determinano le situazioni di controllo, ma risulta **accettabile** consolidare il conto economico della controllata acquisita **per l'intero esercizio**, se l'acquisizione è avvenuta nella prima parte dell'esercizio. In tal caso, nel conto economico consolidato il risultato della controllata conseguito ante acquisizione sarà dedotto dal risultato consolidato e imputato agli utili (perdite) portati a nuovo. Di tale risultato si terrà conto nella differenza di consolidamento. I bilanci consolidati preparati negli esercizi precedenti non vanno rielaborati per includere la nuova partecipazione, ma notizia di essa deve essere fornita in nota integrativa.*
- 2) *Quando una capogruppo **cede totalmente una partecipazione di controllo**, l'ammontare dell'utile o della perdita da rilevare nel conto economico consolidato è pari alla differenza tra il corrispettivo netto realizzato e l'ammontare delle attività nette iscritte nell'ultimo bilancio consolidato, incluso l'avviamento residuo iscritto nella voce "differenza di consolidamento" e quanto ancora eventualmente rilevato nel "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" relativamente all'impresa in oggetto.*
- 3) *Quando una capogruppo **cede solo una parte della partecipazione ma conserva ancora un controllo**, viene attribuita solo rilevanza patrimoniale all'operazione: non si dà luogo alla rilevazione di un utile/perdita nel conto economico consolidato ma contabilmente la diminuzione della percentuale di possesso è rappresentata attraverso una riduzione delle riserve del gruppo e un aumento nel capitale e riserve di competenza di terzi.*
- 4) *Quando infine la capogruppo cede una parte della partecipazione e perde il controllo, occorre valutare la partecipazione residua secondo il metodo del patrimonio netto o secondo il metodo del costo a seconda che permanga o meno un'influenza notevole sulla partecipata, e calcolare l'utile /perdita da iscrivere nel conto economico consolidato.*

Il conto economico della controllata consolidato nel bilancio di gruppo successivo all'acquisizione è, secondo lo IAS 27, quello che riflette le operazioni dalla data di acquisizione fino alla data di chiusura del bilancio di gruppo. Questa prassi è anche quella prescritta dalla normativa italiana, che ritiene tuttavia accettabile anche il consolidamento del conto economico dell'INTERO ESERCIZIO; questo trattamento non è previsto dallo IAS 27.

5.8 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON CONTROLLATE E NON COLLEGATE O NON COMPRESSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

IAS 27: paragrafo 24, 25, 30

- 1) Dal momento in cui una partecipazione cessa di rientrare nella definizione di controllata, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” (**patrimonio netto, valutazione al costo o valutazione al valore corrente**) a meno che rientri nella definizione di collegata; in questo caso, la sua valutazione deve avvenire secondo quanto previsto dallo IAS 28 – “Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate”. Il valore contabile della partecipazione deve essere considerato come costo dal momento in cui essa cessa di essere una controllata.
- 2) Le partecipazioni in controllate escluse dal consolidamento devono essere contabilizzate nel bilancio proprio della capogruppo con uno dei seguenti metodi:
 - a) Iscritte al costo
 - b) Contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28 – “Contabilizzazione delle partecipazioni collegate”; o
 - c) Contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto nello IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (patrimonio netto, valutazione al costo o valutazione al valore corrente).

NORMATIVA ITALIANA:

Principio contabile nazionale n. 17 ⇒ *Paragrafo 4.3, 9.9*

Le partecipazioni in imprese collegate e quelle in imprese che, pur essendo controllate, non sono state comprese nell'area di consolidamento, debbono essere iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto o, limitatamente ad alcune situazioni (se la partecipazione rappresenta un bene posseduto al solo scopo di conseguire un frutto finanziario), secondo il metodo del costo. Quindi:

METODO DEL PATRIMONIO NETTO:

- *per le controllate escluse dal consolidamento in quanto svolgono attività dissimile;*
- *per le collegate*
-

METODO DEL COSTO:

- *Partecipazioni irrilevanti;*

- *Partecipazioni escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo;*

MINOR VALORE TRA METODO DEL COSTO E VALORE NETTO DI REALIZZO:

- *Partecipazioni detenute solo per essere alienate*

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 36

- 1) *Le partecipazioni non consolidate, costituenti cioè immobilizzazioni in imprese escluse dal consolidamento, sono valutate con il criterio ex art. 2426 CC (**patrimonio netto**); tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico*
- 2) *Quando l'entità della partecipazione è irrilevante, può non essere applicato il metodo del patrimonio netto.*

L'art. 36 del Dlgs 127/91 stabilisce dunque che le controllate non consolidate siano iscritte nel consolidato col metodo del patrimonio netto; lo IAS 27 ammette, oltre al metodo del patrimonio netto, la valutazione al costo e la valutazione al valore corrente, come definito dallo IAS 39 per le attività finanziarie disponibili per la vendita.

5.9 PERDITE RIFERIBILI A TERZI IN CONTROLLATA CONSOLIDATA

IAS 27: paragrafo 27

Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L'eccedenza (ed ogni perdita riferibile ai terzi) è dedotta dalla quota di pertinenza del gruppo a eccezione della parte per la quale i terzi hanno un obbligo vincolante a coprire la perdita e sono in grado di farlo.

Se successivamente la controllata realizza utili, tali utili sono attribuiti alla quota di pertinenza del gruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza di terzi che erano state precedentemente assorbite dalla quota di pertinenza del gruppo.

NORMATIVA ITALIANA:

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 11.6/c

Quando le perdite totali di pertinenza dei soci di minoranza eccedono la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata, l'eccedenza (deficit) va registrato a carico degli azionisti di maggioranza, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati a rifondere le perdite, nel qual caso l'eccedenza va registrata tra le attività del bilancio consolidato. Nel primo caso, dovessero verificarsi utili in futuro, la quota di tali utili di pertinenza dei terzi va attribuita alla quota di utili dei soci di maggioranza per l'ammontare necessario per recuperare le perdite in precedenza assorbite da questi ultimi.

6. CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE NEL BILANCIO PROPRIO DELLA CAPOGRUPPO

IAS 27: paragrafo 29

Le partecipazioni in controllate che sono incluse nel bilancio consolidato devono essere alternativamente:

- a) iscritte al **costo**
- b) contabilizzate usando il metodo del **patrimonio netto** secondo quanto previsto dallo IAS 28 – “Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate”
- c) contabilizzate come attività finanziarie disponibili per la vendita come descritto dallo IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” (**patrimonio netto, valutazione al costo o valutazione al valore corrente**)

NORMATIVA ITALIANA:

Codice Civile

⇒ *Art. 2426*

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato.

La valutazione delle controllate nel bilancio d'esercizio della controllante al costo o col metodo del patrimonio netto è ammessa dunque sia dalla normativa italiana sia dallo IAS 27; lo IAS 27 ammette, inoltre, il metodo di valutazione prescritto dallo IAS 39 per le attività finanziarie disponibili per la vendita, cioè il valore corrente, e questo criterio di valutazione è in contrasto con il Codice Civile e con i principi contabili italiani.

7. INFORMAZIONI INTEGRATIVE

IAS 27: paragrafo 32

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a) nel bilancio consolidato, un elenco delle controllate di rilievo comprendente la denominazione, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale dei voti esercitabile in assemblea;
- b) nel bilancio consolidato, laddove applicabile:
 - i motivi di mancato consolidamento di una controllata
 - il tipo di legami tra capogruppo e controllata, della quale la capogruppo non possiede più della metà dei voti
 - la denominazione delle imprese in cui la capogruppo, pur avendo più del 50% dei voti, non possiede il controllo
 - l'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati dell'esercizio e sui corrispondenti valori dell'esercizio precedente
- c) nel bilancio proprio della controllante, una descrizione del metodo utilizzato per contabilizzare le controllate.

NORMATIVA ITALIANA:

D.lgs 9 aprile 1991 n. 127

⇒ articolo 38, 39, 40

Principio contabile nazionale n. 17

⇒ Paragrafo 17 e 18

E' prevista dalla normativa italiana la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché gli elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni; è consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

L'art 39 del Dlgs 127/91 consente dunque di omettere dall'elenco delle controllate consolidate "l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate"; lo IAS 27 NON PREVEDE questa esclusione ma richiede l'elencazione delle sole controllate "significative". E' possibile che l'esclusione riguardi le stesse società ma sia giustificata da motivi diversi.

8. ENTRATA IN VIGORE

IAS 27: paragrafo 33

Il presente principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dall'1 gennaio 1999 o da data successiva.

APPENDICE

SIC 12: CONSOLIDAMENTO: SOCIETA' A DESTINAZIONE SPECIFICA (SOCIETA' VEICOLO)

□ DEFINIZIONE DI SOCIETA' A DESTINAZIONE SPECIFICA (SDS)

Si tratta di società costituite per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (per esempio realizzare un contratto di leasing, attività di ricerca e sviluppo) e possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciaria, società di persone o società di fatto.

Spesso sono costituite con accordi legali che impongono rigidi e alcune volte permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, e talvolta viene costituito dal fondatore o sponsor un meccanismo "autopilota" rigido, cioè una serie di disposizioni che specificano che le politiche gestionali non possono essere modificate eccetto forse che dal fondatore o sponsor stessi.

□ PROBLEMA

Lo IAS 27 richiede il consolidamento delle entità economiche che sono controllate dalla società che redige il bilancio.

Tuttavia, il principio non fornisce una esplicita guida sul consolidamento delle SDS; si tratta quindi di determinare in quali circostanze l'impresa debba consolidare una SDS.

□ INTERPRETAZIONE

Una SDS **deve essere consolidata** quando la **sostanza** della relazione tra un'impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall'impresa; e in aggiunta alle situazioni di controllo previste dal paragrafo 12 dello IAS 27, le **seguenti circostanze** possono ad esempio indicare che **esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente è tenuta ad inserirla nel consolidato:**

RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA':

- quando una SDS viene gestita per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'impresa ottiene benefici dall'attività della SDS, come ad esempio se:
 - la SDS è principalmente impegnata a fornire una risorsa di capitale a lungo termine a un'impresa o un finanziamento per sostenere le principali o fondamentali attività dell'impresa stessa;
 - la SDS fornisce beni o servizi coerente con le principali o fondamentali attività in corso di un'impresa che, senza l'esistenza della SDS, avrebbero potuto essere fornite dall'impresa medesima.

RELATIVAMENTE AL POTERE DECISIONALE:

- quando l'impresa ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici della SDS, come ad esempio:
 - la facoltà di sciogliere con decisione unilaterale una SDS,
 - la facoltà di cambiare lo statuto o regolamento della SDS
 - la facoltà di proibire i cambiamenti proposti allo statuto o al regolamento

RELATIVAMENTE AI BENEFICI:

- quando l'impresa detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e perciò può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS, come ad esempio:
 - il diritto a ottenere la maggioranza di ogni beneficio economico distribuito da un'entità economica sotto forma di flussi finanziari futuri netti, guadagni, attività nette o altri;
 - il diritto a ottenere la maggioranza delle partecipazioni residue nelle distribuzioni residuali programmate o in una liquidazione della SDS.

RELATIVAMENTE AI RISCHI:

- quando l'impresa detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione, come ad esempio quando:
 - i fornitori di capitale non sono sostanzialmente esposti ai rischi inerenti l'attivo netto o le attività sottostanti della SDS ma ricevono principalmente un corrispettivo equivalente

all'interesse che riceve un finanziatore tramite partecipazioni nel debito o nel patrimonio netto.

□ MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI

- Un'impresa "sponsor" detiene effettivamente un controllo sulla SDS perfettamente in linea con le definizioni contenute nello IAS 27 in tema di capogruppo e controllata, e "una capogruppo che redige il bilancio consolidato deve consolidare tutte le controllate"
- Il controllo su un'altra società richiede il possesso della capacità di dirigere o dominare il potere decisionale di essa, senza considerare se il potere sia effettivamente esercitato; secondo le definizioni dello IAS 27, la capacità di governare il processo decisionale da sola non è sufficiente per stabilire il controllo: deve essere accompagnata dalla finalità di ottenere **benefici** dalla gestione della società
- Le SDS operano frequentemente in modo prestabilito cosicché nessuna impresa ha autorità decisionale sulla gestione corrente della SDS dopo la sua formazione (cioè esse operano con "autopilota"); tuttavia, la predeterminazione delle attività della SDS con meccanismo "autopilota" spesso rende palese che la capacità di controllo è stata esercitata dalla parte che ha deciso la predeterminazione per il proprio beneficio al momento della costituzione della SDS e che continua indirettamente a farlo
- La predeterminazione delle attività di una SDS decisa da un'impresa (lo sponsor o altri aventi un interesse beneficiario) è spesso una dimostrazione di controllo sulla gestione corrente determinato dall'impresa e non invece una "restrizione" così come intesa dallo IAS 27 paragrafo 13 (b); la SDS non deve quindi essere esclusa dal consolidato, in quanto essa non opera nelle "gravi e durature restrizioni che pregiudicano significativamente la sua capacità di trasferire fondi alla controllante".

□ DATA DI APPROVAZIONE

Giugno 1998

□ DATA DI ENTRATA IN VIGORE

A partire dagli esercizi che hanno avuto inizio all'1/7/1999 o data successiva.